



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 22/07/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 22/9/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 6/11/2018, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, in applicazione del criterio *pro rata temporis*, della complessiva somma di € 2.686,91, a titolo di commissione di accensione, commissione di gestione, provvigione per l'offerta fuori sede, spese di istruttoria;
- gli interessi legali dal giorno dell'estinzione al soddisfo.

Nel reclamo, richiamato nel ricorso, è stata formulata richiesta altresì di pagamento della somma di € 500,00 per spese legali.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la chiara ripartizione, nel contratto, tra costi *up front* e costi *recurring*;
- l'avvenuto rimborso, in sede di estinzione del finanziamento, di € 399,19 a titolo di commissioni per le attività di gestione del prestito, calcolate in «*misura proporzionale alla quota interessi non maturata*»;
- di aver proposto in sede di risposta al reclamo, a fini esclusivamente transattivi, la retrocessione di € 858,19 a titolo di commissioni di accensione, nonostante la loro



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

natura *up front*; precisa che «la locuzione “di esecuzione del contratto”, utilizzata, tra le altre, per descrivere le commissioni di accensione, è incapace di evocare un’attività diversa da quella *up front*» e che «l’esecuzione del contratto, lato istituto mutuante, si ha quando questo esegue la prestazione a cui è tenuto, e cioè l’erogazione del finanziamento»; fa presente, inoltre, che «l’attività di archiviazione della documentazione non è rapportata al tempo di durata del rapporto di prestito, tanto che la legislazione vigente impone la conservazione della documentazione comunque per 10 anni dopo che il rapporto si sia estinto»;

- la non rimborsabilità delle provvigioni corrisposte all’agente, stante la natura *up front* dell’attività da questi svolta, chiaramente legata “alla fase (addirittura) prodromica alla stipulazione del contratto di finanziamento” (richiama diversi precedenti ABF sul punto);
- la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, registro e notifica e la rivalsa degli oneri erariali conseguenti all’operazione;
- l’inapplicabilità della sentenza *Lexitor* al caso concreto.

Pertanto chiede di rigettare il ricorso.

In sede di repliche, il insiste per l’accoglimento del ricorso, richiamando i principi espressi dalla sentenza *Lexitor* e dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento.

Con le contropliche, l’intermediario fa presente che la più recente giurisprudenza di merito riconosce la rimborsabilità soltanto dei costi legati alla durata nel tempo del contratto, escludendo che possa considerarsi come vessatoria la clausola che prevede la non rimborsabilità dei costi che maturano nel corso del contratto, atteso che ciò non determina nessun significativo squilibrio a danno del consumatore.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per



quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Va infine richiamato, quanto nella stessa pronuncia del Collegio di Coordinamento viene altresì affermato in merito alla opinione che sosterebbe una presunta “*inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB*”, che viene ritenuta dal Collegio “*priva di giuridico fondamento ... per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno.*

Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125-sexies t.u.b.) disapplicabile dal giudice in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

Nello specifico, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo reclamate, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell’Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che abbia natura *recurring* e che, pertanto, sia rimborsabile per la quota non maturata in base al criterio *pro rata temporis*, la commissione di accensione del finanziamento (lett. A del contratto), perché remunerativa di una serie di attività alcune delle quali riferite alla durata del prestito.

Parimenti *recurring* va qualificata la commissione di gestione, tuttavia rimborsata dall’intermediario.

Quanto, invece, alla provvigione dovuta all’intermediario del credito e alla commissione istruttoria, il Collegio ritiene che esse abbiano natura *up front* in quanto remunerano attività svolte in relazione alla fase di stipula del contratto.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste della ricorrente meritino di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano esserle rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	4,10%
-----	---	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,12%

▼		restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
comm. accensione	(recurring)	€ 2.080,44	€ 1.248,26	€ 793,00			€ 1.248,26
comm. gestione	(recurring)	€ 1.047,26	€ 628,36	€ 399,18		€ 399,19	€ 0,00
provvigioni	(up front)	€ 1.720,80	€ 1.032,48	€ 655,92			€ 655,92
sp. Istruttoria	(up front)	€ 295,00	€ 177,00	€ 112,45			€ 112,45
			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 2.017
interessi legali	si

In definitiva, va accertato, per entrambi i contratti di finanziamento, il diritto della ricorrente al rimborso per il complessivo importo di € 2.017, oltre interessi dalla data del reclamo da valere quale atto di costituzione in mora come da costante giurisprudenza del Collegio, al netto di quanto già restituito. Non possono essere riconosciute le spese di assistenza legale stante la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.017,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS